

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Città Metropolitana di Bologna

\* \* \* \* \*

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E I COMUNI DI ZOLA PREDOSA, SASSO MARCONI E MONTE SAN PIETRO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL LAVINO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ZOLA PREDOSA, SASSO MARCONI E MONTE SAN PIETRO DALLA LOCALITA' RIVABELLA ALLA LOCALITA' COLOMBARA.

\* \* \* \* \*

TRA

- il **Consorzio della Bonifica Renana**, C.F. 91313990375, con sede in Bologna, Via S. Stefano n. 56, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Consorzio", qui rappresentato dal Presidente, Dott. Giovanni Tamburini, nato a Bologna il 30.4.1961, il quale agisce in forza della deliberazione presidenziale n. 49/2017P, prot. n. 11921 del 27.12.2017

E

- il **Comune di Zola Predosa**, C.F. 01041340371, con sede in Zola Predosa (BO), Piazza della Repubblica n. 1, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Comune", qui rappresentato dal Sindaco, Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 4.4.1965, il quale agisce in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2017;

- il **Comune di Sasso Marconi**, C.F. 01041300375, con sede in Sasso Marconi

(BO), Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come “Comune”, qui rappresentato dal Sindaco, Stefano Mazzetti, nato a Bologna il 6.2.1967, il quale agisce in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 7.12.2017;

- il **Comune di Monte San Pietro**, C.F. 80013730371, con sede in Monte San Pietro (BO), Piazza della Pace n. 2, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come “Comune”, qui rappresentato dal Sindaco, Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.4.1950, la quale agisce in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 7.12.2017;

**Premesso:**

- che i Comuni di Monte San Pietro, Zola Predosa e Sasso Marconi, sono interessati a realizzare il proseguimento della pista ciclo-pedonale lungo la valle del torrente Lavino quale strumento di viabilità ecologica alternativa per arrivare alla viabilità pubblica su ferro della Bologna-Vignola;

- che la realizzazione dell'opera consentirebbe ai cittadini dei tre Comuni di potersi muovere lungo un'arteria di mobilità sostenibile per raggiungere Zola Predosa avendo così più opportunità di utilizzare mezzi pubblici quali autobus, corriere e treni nell'ottica di un'inter-modalità ecologica e intelligente;

- che l'opera doterebbe la comunità locale di uno strumento per incentivare gli spostamenti a piedi ed in bicicletta per raggiungere luoghi particolarmente frequentati quali il centro sportivo ed il supermercato di Ponterivabella diminuendo così la presenza di auto lungo un'arteria stradale generalmente congestionata;

- che per pianificare la realizzazione di quest'opera occorre preliminarmente definire alcuni parametri in merito alle risorse economiche necessarie, ai tempi di realizzazione, ai vincoli esistenti e ai soggetti pubblici e privati coinvolti e interessati;

- che, per conseguire i risultati indicati nel comma precedente, occorre redigere un progetto di fattibilità consistente nell'analisi e nella valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati sulla base di una preliminare idea di massima;
- che, a seguito della richiesta del Comune di Monte San Pietro, il Consorzio si è reso disponibile a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- che, nella stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sarà evidenziata la suddivisione dello stesso in stralci funzionali: il primo lotto prevederà i seguenti interventi: ponte ciclo-pedonale di collegamento al percorso esistente nell'abitato di Zola Predosa, ponte ciclo-pedonale tra la località Rivabella (Zola Predosa) e la località Ponterivabella (Monte San Pietro) e il consolidamento del tratto tra le località "Buca del diavolo" e Fontanelle (Zola Predosa); i successivi lotti prevederanno il prolungamento del percorso nei territori del Comune di Monte San Pietro e del Comune di Sasso Marconi;
- che i lavori di cui al primo lotto funzionale, per un importo stimato di € 310.000,00=, interesseranno i Comuni di Monte San Pietro e Zola Predosa che si impegneranno a prevedere la rispettiva quota di competenza nei bilanci 2018;
- che il Consorzio, Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, e dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolge compiti di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 7/2012, il Consorzio è tenuto ad utilizzare l'introito della contribuzione montana per la progettazione e rea-

lizzazione di interventi di bonifica nel comprensorio montano a beneficio del presidio idrogeologico fatto salvo quanto necessario per il generale funzionamento del Consorzio;

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e l'art. 5, c. 1, della L.R. n. 7/2012, prevedono la possibilità di definire accordi e convenzioni tra Enti locali ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di opere e interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati.

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti come sopra definite che la Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti medesime

**stipulano e convengono quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto**

I Comuni e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle reciproche funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica propedeutico alla realizzazione dell'intervento di prolungamento della pista ciclo-pedonale lungo la valle del Lavino nei territori dei Comuni di Zola Predosa, Sasso Marconi e Monte San Pietro dalla località Rivabella alla località Colombara.

Ai fini della attuazione della collaborazione stabilita al c. 1 del presente articolo, il Consorzio assume le funzioni di progettazione il cui costo complessivo è stimato ad oggi in € 15.000,00= (Euro quindicimila) di cui € 7.500,00= a carico del Comune di Monte San Pietro, € 2.000,00= a carico del Comune di Zola Predosa, € 500,00= a carico del Comune di Sasso Marconi ed € 5.000,00= a carico del Consorzio.

#### **Art. 2 - Oneri ed obblighi delle Parti**

Il Consorzio si impegna a:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- redigere, entro il 31.1.2018, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da una sintetica descrizione dei lavori e da una prima stima dei costi.

I Comuni si impegnano a:

- sostenere le spese necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- supportare il Consorzio nel reperimento della documentazione tecnica necessaria presso altre amministrazioni e/o enti gestori;
- richiedere al Consorzio, in caso di finanziamento delle opere, la collaborazione per la progettazione e realizzazione degli interventi che sarà oggetto di specifica convenzione.

#### **Art. 3 - Spese sostenute e modalità di rimborso**

Le somme versate al Consorzio costituiscono rimborso spese per attività istituzionali e sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis, del D.L. n. 125/1989, convertito con L. n. 214/1989, così come sostituito dal D.L. n. 90/1990, convertito con L. n. 165/1990.

#### **Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed alla liquidazione della quota a carico dei Comuni.

#### **Art. 5 - Referenti per l'esecuzione della convenzione**

Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente convenzione, si stabilisce che il referente per il Comune di Zola Predosa è l'Arch. Roberto Costa, per il Comune di Sasso Marconi è l'Ing. Andrea Negroni, per il Comune di Monte San Pietro è l'Ing. Silvia Malaguti ed il referente del Consorzio è il Direttore dell'Area

Tecnica Ing. Francesca Dallabetta.

I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione del principio di leale collaborazione.

#### **Art. 6 - Risoluzione**

Qualora, a giudizio concorde delle parti, l'oggetto della convenzione fosse ritenuto superato, o si ritenessero opportune altre forme di collaborazione, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente con accordo scritto. In tal caso i Comuni corrisponderanno al Consorzio l'importo relativo alle attività di lavoro già concluse, salva verifica positiva della documentazione presentata.

Qualora il Consorzio non proceda all'esecuzione dell'incarico secondo le condizioni con la perizia e la diligenza necessarie, i Comuni potranno fissare un congruo termine per l'adempimento. Scaduto tale termine i Comuni potranno considerare la convenzione risolta per inadempimento del Consorzio, salvo il risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 7 - Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente convenzione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica n. 1,

pec: [comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

Comune di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6,

pec: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

Comune di Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2,

pec: [comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it)

Consorzio della Bonifica Renana, Via S. Stefano n. 56, 40125 Bologna,

pec: [bonificarenanana@pec.it](mailto:bonificarenanana@pec.it)

### **Art. 8 - Registrazione**

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.